



## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

### IL MINISTRO

- VISTO** il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle disposizioni in materia di istruzione nelle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTA** la legge 28 marzo 2003, n. 53, in particolare gli articoli 2 e 3, concernenti rispettivamente il sistema educativo di istruzione e di formazione e la valutazione degli apprendimenti;
- VISTO** il decreto legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 11 luglio 2003, n. 170 e in particolare l'articolo 1**bis** che istituisce l'Anagrafe Nazionale degli studenti e dei laureati;
- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali;
- VISTO** il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 e in particolare l'articolo 3, sull'istituzione del sistema nazionale delle anagrafi degli studenti, nonché l'articolo 5 circa la vigilanza sull'adempimento del dovere di istruzione e formazione;
- VISTO** il decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, n. 167 e in particolare, l'articolo 1 quater introdotto dalla citata legge n.167/2009 che prevede l'acquisizione da parte delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di dati personali, sensibili e giudiziari degli studenti e altri dati utili alla prevenzione e al contrasto della dispersione scolastica;
- VISTO** la legge 12 novembre 2011, n. 183 e in particolare l'articolo 15 in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive;
- VISTO** il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che all'articolo 48, comma 1**bis**, prescrive l'utilizzazione dell'anagrafe nazionale degli studenti anche per l'assolvimento dei compiti istituzionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché come supporto del sistema nazionale di valutazione del sistema scolastico;
- VISTO** il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;



## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

- VISTI**, in particolare, il primo e il secondo periodo dell'articolo 10, comma 8, del citato decreto legge n. 179/2012, secondo cui l'Anagrafe nazionale degli studenti, nonché l'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università rappresentano banche dati a livello nazionale realizzate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle quali accedono le regioni e gli enti locali, ciascuno in relazione alle proprie competenze istituzionali e che le università accedono anche all'anagrafe degli studenti e dei laureati;
- VISTO**, inoltre, il terzo periodo, del citato articolo 10, comma 8, del decreto legge n.179/2012, secondo cui l'anagrafe nazionale degli studenti è altresì alimentata dai dati relativi agli iscritti alla scuola dell'infanzia;
- VISTO** il decreto legge 12 settembre 2013, n.104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sull'integrazione dell'anagrafe nazionale degli studenti con le anagrafi regionali degli studenti nel sistema nazionale degli studenti del sistema educativo di istruzione e di formazione;
- VISTO**, in particolare, l'articolo 2ter del citato decreto legge n.104/2013, che prevede la trasmissione all'anagrafe nazionale degli studenti delle diagnosi funzionali degli alunni disabili, prive degli elementi identificativi degli alunni stessi, da inserire in una partizione separata dell'anagrafe;
- VISTO** il DPR 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- VISTO** il D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, Regolamento contenente il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia;
- VISTO** il D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263, recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo e didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali;
- VISTO** il decreto ministeriale 30 aprile 2004, n. 9, di attuazione dell'anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati (ANSUL);
- VISTO** il decreto ministeriale 7 dicembre 2006 n. 305, Regolamento sulla identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal ministero della pubblica istruzione;
- VISTO** il decreto ministeriale 5 agosto 2010, n.74, di attuazione del decreto legislativo n.76/2005;
- VISTO** il decreto ministeriale 25 gennaio 2016, n.24, recante ulteriori integrazioni al DM 74/2010;
- VISTO** il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n.595, integrativo del DM 25 gennaio 2016, n.24;
- VISTO** il decreto ministeriale 28 luglio 2016, n.162, regolamento recante il trattamento di dati sensibili, idonei a rilevare lo stato di disabilità degli alunni censiti in Anagrafe Nazionale degli Studenti in una partizione separata;
- VISTO** il decreto ministeriale 9 novembre 2016, n. 862, concernente la conservazione dei dati acquisiti nell'anagrafe per un cinquantennio;



## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

**TENUTO CONTO** delle diverse modifiche legislative intervenute *medio tempore* nonché delle varie integrazioni all'originaria disciplina, concernente l'Anagrafe nazionale degli studenti;

**CONSIDERATA** l'esigenza di adottare una normativa organica riguardante l'Anagrafe Nazionale degli Studenti, in sostituzione del DM n. 74/2010 e successive modifiche e integrazioni;

**SENTITO** il Garante per la Protezione dei dati personali, che ha espresso il proprio parere in data 13 Luglio 2017;

### D E C R E T A

#### Articolo 1

#### *(Anagrafe nazionale degli studenti)*

1. L'Anagrafe nazionale degli studenti, di seguito denominata "Anagrafe", costituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato "Ministero", prevista dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n.76 e successive modificazioni, opera il trattamento dei dati sui percorsi scolastici, formativi e di apprendistato dei singoli alunni per sostenere e vigilare la realizzazione e l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione ed è utilizzata anche per l'adempimento dei compiti istituzionali del Ministero e come supporto per la valutazione del sistema scolastico. Titolare del trattamento dei dati è il Ministero, responsabile del trattamento è il direttore generale *protempore* della direzione generale contratti, acquisti, sistemi informativi e statistica.
2. L'Anagrafe, strumento di supporto alla realizzazione del successo scolastico e formativo degli studenti e di sostegno alla qualificazione del sistema di istruzione e formazione, è parte integrante del sistema nazionale delle anagrafi degli studenti, unitamente alle anagrafi regionali degli studenti e alle anagrafi comunali della popolazione.
3. L'Anagrafe contiene i dati degli alunni frequentanti le scuole di ogni ordine e grado appartenenti al sistema nazionale d'istruzione e formazione, inclusi i dati sulla valutazione e quelli degli alunni dell'infanzia e dei centri territoriali per l'istruzione degli adulti. L'Anagrafe acquisisce altresì dalle istituzioni scolastiche e formative i dati sensibili e giudiziari degli studenti e altri dati utili, così come indicato all'articolo 2, comma 4.
4. L'Anagrafe contiene, in una partizione separata, i dati indispensabili a rilevare lo stato di disabilità degli alunni, privi degli elementi identificativi degli alunni stessi, utili per la loro integrazione scolastica.
5. L'Allegato Tecnico, annesso al presente decreto, individua le misure idonee ad assicurare che la consultazione da parte del Ministero dei dati personali degli studenti contenuti nell'Anagrafe avvenga, esclusivamente in forma aggregata o comunque con modalità che assicurino la non identificabilità dell'interessato. Nel medesimo Allegato sono altresì previste le modalità di fruizione dei dati personali dell'Anagrafe da parte dei soggetti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 76/2005, nel rispetto delle competenze attribuite



## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

dalla legge e dei principi di finalità, necessità, pertinenza e non eccedenza dei dati di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Come previsto dal DM 28 luglio 2016, n.162, le modalità per il trattamento dei dati presenti nella partizione separata, di cui al comma 5, sono disciplinate nell'Allegato Tecnico dello stesso decreto a cui si fa espresso rinvio.

6. I dati acquisiti all'Anagrafe sono conservati, conformemente alla normativa in materia di protezione dei dati personali, fino al termine dell'anno solare successivo alla conclusione di ogni ciclo scolastico, ad eccezione di quelli indicati al comma 7.
7. Nelle more della realizzazione del sistema nazionale delle anagrafi degli studenti i dati acquisiti all'Anagrafe, relativamente alle informazioni concernenti gli esiti finali della scuola secondaria di secondo grado sono conservati per un cinquantennio a decorrere dal conseguimento del titolo di studio finale, al fine di consentire alle Università la verifica dei titoli di studio autocertificati. I dati oggetto di conservazione riguardano i dati delle seguenti Tabelle dell'Allegato Tecnico:
  - Tabella "Archivio anagrafe" - Sezione "Dati identificativi studente": codice fiscale dello studente, cognome, nome, data di nascita;
  - Tabella "Archivio esiti" - Sezione "Identificativo record": anno scolastico, codice meccanografico scuola;
  - Tabella "Archivio curriculum" – Sezione "Dati frequenza studente": indirizzo di studio, tipologia di qualifica conseguita, esito finale;
  - Tabella "Archivio curriculum" – Sezione "Dati esame studente": voto finale di esame e lode.

### Articolo 2

#### *(Comunicazioni all'Anagrafe nazionale degli studenti)*

1. Le istituzioni scolastiche appartenenti al sistema nazionale di istruzione e formazione comunicano all'Anagrafe i seguenti dati personali relativi all'intero percorso scolastico e formativo degli alunni:
  - a) dati anagrafici;
  - b) codice fiscale, ove disponibile, di ogni studente. Nell'Anagrafe lo studente è identificato attraverso uno specifico codice meccanografico a cui viene associato il codice fiscale per tutte le altre finalità previste per legge, nelle more della definizione di un mezzo di identificazione d'uso generale nell'ambito della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'articolo 87 del regolamento europeo n. 679 del 2016;
  - c) dati relativi al percorso scolastico individuati nei termini e nelle modalità nell'Allegato Tecnico, che costituisce parte integrante del presente decreto;



## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

- d) gli esiti dei percorsi scolastici degli studenti, con particolare riferimento agli esami finali di ogni ciclo e agli esami di qualifica.
2. I dirigenti scolastici e i coordinatori delle scuole paritarie sono tenuti a fornire all'Anagrafe i dati di cui al comma 1, lettere a) e b) nel caso di studenti che si avvalgono dell'istruzione parentale, ovvero di frequenza presso scuole non paritarie o presso strutture scolastiche organizzate.
  3. L'Anagrafe Nazionale degli studenti raccoglie altresì i dati degli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia appartenenti al sistema nazionale d'istruzione. A tal fine le istituzioni scolastiche comunicano all'Anagrafe i dati di cui ai punti 1-10 del tracciato record di dettaglio – Archivio Anagrafe – riportato nell'annesso Allegato Tecnico.
  4. Per le finalità di rilevante interesse pubblico, così come definite dall'articolo 95 del D.Lgs. n. 196/2003, l'Anagrafe può contenere dati idonei a rivelare lo stato di salute, le convinzioni religiose o di altro genere e dati giudiziari indispensabili ad individuare il soggetto, ovvero l'istituzione, presso cui lo studente assolve l'obbligo scolastico (scuola paritaria, struttura ospedaliera, casa circondariale). I tipi di dati e le operazioni eseguibili ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni sono individuati, previo parere conforme del Garante per la protezione dei dati personali, in un atto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca avente natura regolamentare.
  5. I dirigenti scolastici e i coordinatori delle scuole paritarie sono responsabili in ordine all'esattezza e all'aggiornamento dei dati comunicati all'Anagrafe.

### Articolo 3

#### *(Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica)*

1. I soggetti di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo n. 76/2005 e successive modificazioni, accedono ai dati personali contenuti nell'Anagrafe alle condizioni di cui all'annesso Allegato Tecnico, per accertare il percorso di istruzione e formazione degli studenti, rilevando la regolarità, la frequenza, la mobilità degli studenti sul territorio nazionale e internazionale e il successo scolastico conseguito.
2. L'Allegato Tecnico al presente decreto individua le misure idonee ad assicurare che la consultazione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dei dati personali degli studenti contenuti nell'Anagrafe, avvenga esclusivamente in forma aggregata o, comunque, con modalità che assicurino la non identificabilità dell'interessato. Nel medesimo Allegato sono altresì previste le modalità di fruizione dei dati personali dell'Anagrafe da parte dei soggetti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 76/2005, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge e dei principi di pertinenza, di non eccedenza e di indispensabilità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). La consultazione avviene in modo da garantire



## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

che non vi siano identificativi univoci e che le interrogazioni non restituiscano, per qualsiasi combinazione degli attributi, risultati con cardinalità inferiore a 3.

### Articolo 4

*(Monitoraggio e analisi statistica)*

1. L'Ufficio di statistica del Ministero utilizza l'Anagrafe per il settore istruzione e, per il settore università, l'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università, nel rispetto del decreto legislativo n. 322/1989, del decreto legislativo n. 196/2003 e dell'Allegato Codice deontologico A 3.

### Articolo 5

*(Disposizioni finali e transitorie)*

1. Il decreto ministeriale 5 agosto 2010, n.74, il decreto ministeriale 25 gennaio 2016, n. 24, il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 595 e il decreto ministeriale 9 novembre 2016, n. 862 cessano di avere efficacia con l'entrata in vigore del presente decreto.

IL MINISTRO

*Sen. Valeria Fedeli*

*Valeria Fedeli*